



# QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

REVISIONE LEGALE DEI BILANCI DI SOSTENIBILITA'



## Introduzione

Il documento analizza alcuni estratti del **Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità** (SSAE Italia), sviluppato per definire le responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

Questo documento è fondamentale per comprendere l'evoluzione del panorama della rendicontazione non finanziaria, in particolare alla luce della **Corporate Sustainability Reporting Directive** (CSRD) e del **Regolamento UE sulla tassonomia**.

Il cuore del documento è l'integrazione dell'**International Standard on Assurance Engagements** (ISAE) 3000 (Revised) con le specifiche **linee guida italiane** per l'assurance del reporting di sostenibilità (SSAE Italia); questi due principi lavorano in sinergia per garantire che gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità siano svolti in conformità agli standard internazionali di assurance.

Il SSAE Italia è stato sviluppato specificamente per il contesto normativo italiano, in particolare per recepire la Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD); tuttavia, per assicurare che le pratiche di attestazione siano allineate agli standard internazionali, il SSAE Italia deve essere utilizzato unitamente all'ISAE 3000 (Revised).

Il Principio entrerà in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, relativi ai periodi amministrativi che inizieranno dal 1° gennaio 2024.

## Temi e concetti chiave

### Integrazione dell'ISAE 3000R

Lo standard SSAE Italia si basa sull'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) No. 3000 (Revised).

Questo standard si applica agli incarichi di assurance diversi dalla revisione o dal riesame delle informazioni finanziarie storiche ed è utilizzato insieme allo SSAE Italia per garantire la qualità delle attestazioni dei bilanci di sostenibilità.

L'integrazione tra il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità (SSAE Italia) e il Principio Internazionale sugli Incarichi di Assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) è **essenziale** per garantire la **conformità** e l'**efficacia** degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il SSAE Italia, sviluppato per il contesto normativo italiano in recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, si applica agli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità per i periodi amministrativi che iniziano dal **1° gennaio 2024** e si concentra sulle responsabilità del revisore, fornendo linee guida per garantire la conformità alle norme del Decreto e agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento (UE) 2020/852.

L'**ISAE 3000** (Revised), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), tratta degli incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell'informativa finanziaria storica e fornisce un quadro di riferimento per svolgere incarichi di assurance ragionevole e limitata, garantendo che i revisori possano acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto.

L'integrazione tra SSAE Italia e ISAE 3000 (Revised) avviene attraverso l'applicazione congiunta di entrambi i principi negli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il SSAE Italia richiede esplicitamente che i revisori utilizzino l'ISAE 3000 (Revised) nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Questa integrazione garantisce che i revisori



possano beneficiare delle linee guida e delle regole dettagliate fornite dall'ISAE 3000 (Revised), adattandole al contesto normativo italiano specificato dal SSAE Italia.

Uno degli aspetti chiave dell'integrazione è la **conformità ai principi etici e di indipendenza**.

Entrambi i principi sottolineano l'importanza di mantenere elevati standard etici e di indipendenza per garantire l'integrità degli incarichi di attestazione; il SSAE Italia richiede che i revisori rispettino i principi di etica e di indipendenza applicabili all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in linea con quanto previsto dall'ISAE 3000 (Revised).

Questo include l'adesione ai principi fondamentali di **integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale**.

### **Incarichi di garanzia limitata**

Il documento si concentra sugli incarichi di assurance limitata, sottolineando che l'obiettivo del revisore del bilancio di sostenibilità è quello di acquisire un livello limitato di garanzia che il bilancio non contenga inesattezze rilevanti. Ciò significa che l'ambito di lavoro è inferiore a quello di una revisione completa e, di conseguenza, fornisce una minore garanzia: "...il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale utilizzano il presente principio unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised)...nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato."

Il principio di attestazione SSAE (Italia) riguarda le responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale incaricati di esprimere conclusioni basate su un incarico volto ad ottenere un livello di sicurezza limitato, con un graduato passaggio alla "**reasonable assurance**", sulla rendicontazione di sostenibilità in conformità con i principi e le normative applicabili.

Il principio SSAE Italia ha lo scopo di stabilire regole e linee guida riguardanti:

- le **procedure di revisione** della rendicontazione di sostenibilità, comprese quelle relative al processo di valutazione della doppia rilevanza e agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia;
- la formazione delle **conclusioni**;
- il **contenuto** del modello di relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, da emettere ai sensi dell'articolo 14-bis del D.Lgs. 39/10, al termine dell'incarico volto ad ottenere un livello di sicurezza limitato.

In altre parole, il Revisore della sostenibilità è il revisore legale con competenze e responsabilità aggiuntive riguardanti la conformità delle informazioni di sostenibilità ai principi ed alle normative, tra cui:

- Il principio internazionale **ISAE 3000R**;
- gli standard di gestione della qualità **ISQM 1 e ISQC 1**;
- le regole di scetticismo professionale **ISAE 3000R** per individuare errori significativi.
- i principi di rendicontazione ESRS, inclusi gli obblighi previsti dall'articolo 8 del Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

Inoltre, il principio SSAE Italia fornisce al revisore **modelli di relazione di attestazione** da emettere ai sensi dell'articolo 14-bis del D.Lgs. 39/10, al termine dell'incarico su rendicontazioni di sostenibilità individuali e consolidate.

### **Ambito di applicazione**

Lo standard prevede la **tempistica** e le **condizioni** di applicazione per diverse categorie di aziende. Le soglie dimensionali (numero di dipendenti, attivo di bilancio e ricavi netti) variano a seconda che l'azienda sia un Ente di interesse pubblico (EIP) o una piccola e media impresa (PMI).



## Attuazione graduale della CSRD

L'applicazione della CSRD è scaglionata nel tempo, a partire dalle grandi società quotate in borsa nel 2024, seguite dalle altre grandi società nel 2025 e quindi dalle PMI nel 2026. Le soglie specifiche sono stabilite per ogni fase. "L'applicazione delle disposizioni della CSRD avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia dei destinatari".

È pacifico, dunque, che normando attività e responsabilità del soggetto incaricato all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto, l'applicazione del principio sarà strettamente collegata all'applicazione della Direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, "CSRD") e seguirà il suo graduale iter di attuazione.

Volendo definire una timeline di applicazione, con riferimento a tipologie e soglie dimensionali dei soggetti obbligati alla rendicontazione di Sostenibilità, avremo che il principio SSAE Italia sarà applicabile:

- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2024** con riferimento agli **Enti di Interesse Pubblico** (EIP) che superino:
  - i. numero medio di **500 dipendenti**;
  - ii. totale attivo di stato patrimoniale di **€25 milioni**;
  - iii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di **€50 milioni**.
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2025** con riferimento ad **imprese di grandi dimensioni**, EIP e non EIP, che superino almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
  - i. numero medio di **250 dipendenti**;
  - ii. totale attivo di stato patrimoniale di **€25 milioni**;
  - iii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di **€50 milioni**.
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2026** con riferimento alle **piccole e medie imprese** (PMI) emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, che non siano microimprese, che rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
  - i. numero medio di dipendenti compreso tra **50 e 250**;
  - ii. totale attivo di stato patrimoniale compreso fra **€450 mila e €25 milioni**;
  - iii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi fra **€900 mila e €50 milioni**.
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2026** con riferimento ad imprese bancarie piccole e non complesse e imprese "captive" di assicurazione e di riassicurazione che siano imprese di grandi dimensioni o PMI emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che non siano micro-imprese.
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2028** con riferimento ad **imprese non appartenenti all'Unione Europea** che abbiano generato all'interno dell'Unione Europea, **per due anni consecutivi**, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a €150 milioni, a condizione che tali imprese extra Unione abbiano:
  - i. una impresa figlia che ricada nello scope di applicazione della CSRD;
  - ii. in assenza di una impresa figlia, una succursale che abbia generato all'interno dell'Unione, per l'esercizio precedente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a €40 milioni.

**È infine da segnalare una opzione riservata alle PMI**; infatti, quest'ultime potranno decidere di non predisporre la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi aventi inizio prima del **1° gennaio 2028**, a condizione che forniscano una motivazione delle ragioni per cui tale informativa non è stata predisposta (opzione opt-out)

## Standard di rendicontazione della sostenibilità (ESRS)

I bilanci di sostenibilità devono essere redatti in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Il documento fa riferimento agli ESRS 1, in particolare. "...la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli ESRS e con le specifiche adottate a norma dell'art. 8, par. 4, del Regolamento Tassonomia".



In primo luogo, si specifica che l'oggetto del principio di attestazione è proprio la verifica della conformità della rendicontazione di sostenibilità agli ESRS adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE. In particolare, con riferimento alle prescrizioni generali per la rendicontazione di sostenibilità, l'ESRS 1 stabilisce che:

- la rendicontazione deve basarsi sul principio della **doppia rilevanza**, d'impatto e finanziaria, che prevede l'identificazione e la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi alle questioni di sostenibilità;
- le informazioni presentate nella rendicontazione di sostenibilità devono essere **pertinenti, complete, attendibili, neutrali e comprensibili**;
- le imprese devono attuare **procedure per individuare le informazioni da includere** nella rendicontazione di sostenibilità, tenendo conto del contesto in cui operano, delle proprie attività, dei rapporti commerciali e dei portatori di interessi;
- le imprese devono **consultare**, per quanto applicabile, i **portatori di interesse** coinvolti e descrivere le modalità di tale consultazione;
- le imprese devono divulgare **informazioni comparative**, con riferimento al periodo precedente, **per tutte le metriche quantitative** e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Inoltre, ove pertinente per la comprensione dell'informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, possono comunicare informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo;
- le informazioni e gli elementi di informazione specifici prescritti da un obbligo di informativa di cui a un ESRS possono essere inclusi nella rendicontazione di sostenibilità mediante riferimento ad altri documenti, purché siano soddisfatte specifiche condizioni;
- infine, per completezza di trattazione, è importante precisare che **l'obbligo a fornire le informazioni comparative descrittive non si applica al primo anno d'obbligo**.

**Gli Amministratori sono responsabili per lo sviluppo e l'implementazione delle procedure** attuate per individuare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli ESRS e per la descrizione di tali procedure nella rendicontazione stessa.

Il **revisore della sostenibilità**, per esprimere le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli ESRS, **deve acquisire evidenze sufficienti e appropriate** per effettuare la verifica.

La "Rendicontazione della sostenibilità" deve attenersi a:

- **Significatività**: Il revisore deve determinare la significatività delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa per determinare la portata delle procedure da svolgere.
- **Comprensione del processo di valutazione della rilevanza**: Il revisore deve acquisire una comprensione del processo adottato dall'impresa per identificare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti relativi alle questioni di sostenibilità.
- **Considerazione dei rischi e risposte ai rischi**: Il revisore deve identificare le aree della rendicontazione di sostenibilità in cui è probabile che esista un rischio di errore significativo e definire le procedure per affrontare tali rischi.
- **Riconsiderazione dei rischi e svolgimento di ulteriori procedure**: qualora il revisore acquisisca nuove informazioni che risultano essere incoerenti con le evidenze utilizzate per identificare le aree della rendicontazione di sostenibilità, è tenuto a riconsiderare, se necessario, tale identificazione.
- **Verifica dell'informativa sul processo di valutazione della rilevanza**: Il revisore deve verificare che l'informativa fornita nella rendicontazione di sostenibilità sia conforme agli obblighi di informativa previsti dall'ESRS 2 – IRO1.

L'attività svolta dal revisore della rendicontazione termina con la redazione della relazione di attestazione; il documento fornisce le linee guida per la preparazione della relazione di attestazione da parte del revisore della rendicontazione di sostenibilità. Ecco un riepilogo dei punti principali:



1. **Forma scritta:** la relazione deve essere in forma scritta e contenere una chiara espressione della conclusione del revisore.
2. **Contenuto della relazione:**
  - a. Titolo: deve riportare il riferimento all'art. 14-bis del D.Lgs. 39/10;
  - b. Destinatari: gli azionisti/soci dell'impresa;
  - c. Conclusioni: la sezione deve includere le conclusioni del revisore e identificare i riferimenti normativi e l'impresa oggetto di esame;
  - d. Elementi alla base delle conclusioni: descrive le procedure svolte e il livello di sicurezza ottenuto;
  - e. Responsabilità per la rendicontazione di sostenibilità: indica le responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale;
  - f. Limitazioni intrinseche: se applicabile, descrive eventuali limitazioni significative nella misurazione o valutazione delle questioni di sostenibilità;
  - g. Responsabilità del revisore: descrive gli obiettivi e le responsabilità del revisore nell'acquisire un livello di sicurezza limitato;
  - h. Riepilogo del lavoro svolto: fornisce una sintesi delle principali procedure svolte;
  - i. Nome e firma: il nome e la firma del responsabile dell'incarico devono essere indicati;
  - j. Sede e data: la relazione deve indicare il luogo e la data della relazione.
3. **Richiamo di informativa e altri aspetti:** se necessario, la relazione può includere sezioni separate per richiamare l'attenzione su aspetti specifici o comunicare altri aspetti rilevanti;
4. **Informazioni comparative:** la relazione deve stabilire se la rendicontazione di sostenibilità include le informazioni comparative richieste;
5. **Interazioni tra conclusioni:** il revisore deve considerare eventuali interazioni tra le conclusioni sulla conformità alle norme del Decreto e quelle sulla conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 852;
6. **Altri obblighi di comunicazione:** se il revisore sospetta irregolarità, deve informare l'impresa e, se necessario, le autorità competenti.

Questi elementi garantiscono che la relazione di attestazione sia completa, chiara e conforme alle normative applicabili.

## RESPONSABILITÀ PER LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

La revisione normata dal principio SSAE Italia, non può prescindere dall'inclusione della sezione dedicata alla Responsabilità per la rendicontazione di sostenibilità, questo ovviamente perché le informazioni contenute nella rendicontazione, oggetto di attestazione, sono il risultato delle attività poste in essere dagli amministratori. In particolare, gli amministratori sono responsabili per:

- lo sviluppo e l'implementazione del processo volto a individuare le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli ESRS e per la descrizione di tale processo nella rendicontazione;
- la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli articoli del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- la configurazione, la messa in atto e il mantenimento, nei termini previsti dalla legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione della rendicontazione di sostenibilità che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- la selezione e l'applicazione di metodi appropriati per elaborare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità e l'elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche informazioni di sostenibilità che siano ragionevoli nelle circostanze;
- identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto e, pertanto, la relazione di attestazione farà riferimento alla responsabilità del collegio sindacale di vigilare, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.



## Regolamento UE sulla tassonomia

Le aziende devono riferire sul loro allineamento con la tassonomia, in particolare sulle attività economiche che “... contribuiscono in modo sostanziale al conseguimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali...”. Questi obiettivi includono: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse idriche, transizione verso un’economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità. Il documento illustra in dettaglio i KPI (Key Performance Indicators) specifici per i vari settori in base all’allineamento con la tassonomia.

Viene definita la procedura che il revisore della sostenibilità deve seguire con riferimento all’attestazione delle informazioni, contenute nella Rendicontazione delle Sostenibilità, richieste alle imprese dal Regolamento UE sulla Tassonomia.

Di seguito alcune delle principali informazioni che devono essere indicate:

- **Informazioni generali:** descrizione dell’impresa, della sua attività principale e della sua struttura organizzativa;
- **Governance:** informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle politiche di governance aziendale e sulle pratiche di corporate governance;
- **Ambiente:** dati sulle emissioni di gas serra, consumo di energia, gestione dei rifiuti, utilizzo delle risorse naturali e impatti ambientali;
- **Sociali:** informazioni sulle relazioni con i dipendenti, le politiche di salute e sicurezza, la diversità e l’inclusione, e le relazioni con le comunità locali;
- **Procedure di rendicontazione:** descrizione dei criteri di rendicontazione utilizzati, delle politiche di misurazione e delle metodologie di valutazione;
- **Rischi e opportunità:** analisi dei rischi e delle opportunità legati alle questioni ESG e delle strategie adottate per gestirli;
- **KPI e obiettivi:** indicazione dei principali indicatori di performance (KPI) e degli obiettivi di sostenibilità dell’impresa.

Ciò premesso il revisore della sostenibilità, con riferimento alle informative richieste dalla Tassonomia UE dovrà svolgere le opportune verifiche volte a determinare la significatività delle informazioni quantitative e qualitative specifiche della Tassonomia.

Si evidenzia che, il paragrafo 44 dell’ISAE 3000R, sottolinea l’**importanza di stabilire la significatività operativa per le informazioni di natura quantitativa**.

Il revisore dovrà poi acquisire una **comprensione** dell’impresa, delle attività economiche svolte e delle esposizioni, nonché del contesto in cui opera.

Con riferimento a questo tema occorre è importante tenere presente che i paragrafi 46L e 47L dell’ISAE 3000R richiedono al revisore di **comprendere il processo messo in atto dall’impresa per identificare le attività economiche e le esposizioni ammissibili e allineate** in base al Regolamento Tassonomia; inoltre continua prevedendo che il revisore deve **acquisire una comprensione di come l’impresa identifica le attività economiche e le esposizioni ammissibili e di come valuta se le spese operative** (Opex, ndr.) non sono rilevanti per il proprio modello aziendale.

Infine, i paragrafi da A16 ad A18 dell’ISAE 3000R forniscono le linee guida su come ottenere questa comprensione.

Continuando, al revisore è richiesto di **verificare la corrispondenza delle attività** o delle esposizioni oggetto di analisi di allineamento con le attività ammissibili e, che le esposizioni ritenute allineate, siano ponderate in funzione dei KPI **relativi al fatturato e ai CapEx**; inoltre deve essere verificato che l’impresa abbia considerato le interpretazioni e gli orientamenti della Commissione Europea.

Da ultimo il revisore deve attestare che le informazioni verificate siano conformi ai principi contenuti nell’ESRS 1 e presentate secondo le regole stabilite nel quadro di riferimento per la Tassonomia.

### Doppia materialità

Le aziende devono considerare sia la **materialità d’impatto** che la **materialità finanziaria** quando valutano le questioni di sostenibilità, evidenziando un “...approccio basato sul principio di doppia rilevanza stabilito dall’ESRS 1, che include due dimensioni: la rilevanza d’impatto e la rilevanza finanziaria”.



### **Ruolo del Preposto (Dirigente Preposto) nelle società quotate (anche PMI)**

Il documento specifica che il responsabile della rendicontazione finanziaria è responsabile di attestare che il bilancio di sostenibilità sia conforme all'ESRS e alla tassonomia UE. Questo compito può essere svolto dal responsabile del reporting finanziario o da un dirigente con competenze specifiche in materia di reporting di sostenibilità. "...il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tenuto ad attestare, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli ESRS e con le specifiche adottate a norma dell'art. 8, par. 4, del Regolamento Tassonomia".

### **Indipendenza del revisore della sostenibilità**

Il revisore della sostenibilità deve essere indipendente dall'azienda, aderendo agli standard etici professionali.

### **Ambito limitato del lavoro del revisore di sostenibilità**

Il documento chiarisce che il revisore del bilancio di sostenibilità non deve verificare le informazioni finanziarie utilizzate nel bilancio (a meno che non vengano rilevate incongruenze) e che il revisore finanziario non deve effettuare alcuna verifica sul bilancio di sostenibilità (con limitate eccezioni). "Il revisore della rendicontazione di sostenibilità non deve svolgere verifiche sulle informazioni contenute nel bilancio... Analogamente, il revisore legale del bilancio non deve svolgere alcuna verifica sull'informativa della rendicontazione di sostenibilità".

### **Materialità e valutazione del rischio**

E' di fondamentale importanza comprendere i processi aziendali per la valutazione delle questioni di sostenibilità, di identificare i potenziali rischi di inesattezze rilevanti e di determinare le procedure appropriate per affrontare tali rischi.

### **Dichiarazioni scritte**

Il revisore della sostenibilità deve ottenere dalla direzione dichiarazioni scritte che attestino la convinzione che gli errori non corretti nel bilancio di sostenibilità non siano rilevanti. "...il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve richiedere alla direzione...una attestazione scritta se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per la rendicontazione di sostenibilità nel suo complesso."

### **Indicatori per società finanziarie**

il Green Asset Ratio (GAR). Il documento introduce il Green Asset Ratio (GAR) come KPI essenziale per gli istituti di credito, indicando la quota di patrimonio destinata ad attività sostenibili

## **Conclusioni**

Il documento fornisce un solido quadro di riferimento per l'attestazione del reporting di sostenibilità in Italia. Questo quadro si basa su standard internazionali adattati alle normative italiane e incorpora i requisiti in evoluzione dell'agenda di sostenibilità dell'UE.

L'attuazione di queste linee guida aumenterà la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità, rafforzando la responsabilità delle imprese e favorendo la transizione verso un'economia più sostenibile. È essenziale che le aziende italiane comprendano a fondo questi requisiti e si assicurino che la loro rendicontazione di sostenibilità sia accurata e completa. Il documento fornisce inoltre una guida essenziale ai revisori della sostenibilità per il corretto svolgimento del loro lavoro.

# Quick Guide

2025: Grandi aziende (EIP e non EIP) che superano due dei seguenti valori: 250 dipendenti, 25 milioni di euro di attività totali o 50 milioni di euro di ricavi netti.

2026: PMI quotate che superano due dei seguenti valori: 50-250 dipendenti, 450-25 milioni di euro di attività totali o 900-50 milioni di euro di ricavi netti. Sono incluse anche le piccole banche e le compagnie di assicurazione.

Opt-out: le PMI possono rinunciare fino al 2028, ma devono fornire una motivazione.

## Reporting di allineamento della tassonomia UE

obiettivi ambientali ambiziosi: La tassonomia definisce i criteri per le attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali.

DNSH (Do No Significant Harm): Le attività economiche non devono arrecare danni ad alcun obiettivo ambientale per essere considerate allineate.

Salvaguardie: Le aziende devono rispettare le linee guida dell'OCSE e i principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani.

KPI finanziari e non finanziari: Il documento definisce vari KPI, come le spese operative (OpEx), le spese in conto capitale (CapEx) e i ricavi delle attività allineate.

KPI del settore finanziario: Vengono definiti KPI specifici (ad esempio, Green Asset Ratio) per le istituzioni finanziarie, che forniscono misure di quanto l'attività di un'entità finanziaria sia in linea con la tassonomia.

## Processo di attestazione

comprensione dell'azienda: Il revisore deve comprendere l'azienda e le sue pratiche di sostenibilità.

Valutazione del rischio: Identificare le aree di rischio e pianificare le procedure per affrontarle.

Materialità: Il concetto di materialità è fondamentale per l'intero processo.

Esecuzione della procedura: Il revisore deve ottenere ed esaminare la documentazione pertinente, intervistare la direzione ed eseguire le procedure ritenute necessarie per giungere a un giudizio di assurance limitata.

## Rendicontazione

Il revisore deve redigere un rapporto che indichi se ci sono indicazioni di inesattezze rilevanti nel rapporto di sostenibilità.

## Lo standard per l'attività di Revisione è lo ISAE 3000R (rivisto)

L'ISAE 3000R funge da guida principale per il processo di assurance. Esso comprende: gli obiettivi dell'incarico, le responsabilità del revisore, la necessità di elementi probativi, il rischio di inesattezze e l'importanza dell'indipendenza. Si tratta di uno standard generale che si applica a molti tipi di incarichi di assurance, non solo al reporting di sostenibilità.

## Gli elementi chiave del processo di revisione comprendono

- la comprensione del processo utilizzato dall'azienda per valutare la propria materialità
- Il revisore deve capire quali impatti l'azienda ha ritenuto rilevanti.
- Valutare il processo con cui le aziende determinano se le loro attività sono allineate con la tassonomia.
- Verificare che gli indicatori della tassonomia siano stati calcolati correttamente.
- Verifica della conformità della presentazione alla tassonomia.
- Esaminare le dichiarazioni scritte ricevute dalla direzione.
- Esaminare l'eventuale presenza di limitazioni nel rapporto.





ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

[www.atlanteconsulting.it](http://www.atlanteconsulting.it)